



Torino, 21 settembre 2026

IIS - "BODONI-PARAVIA"-TORINO
Prot. 0012445 del 22/09/2026
VII (Uscita)

Alla c.a del personale Docente ed Ata

all'albo on line

Oggetto: profilo organizzativo sulla vigilanza a.s. 2026/27

Il Dirigente Scolastico

Visto il Dlgs 297/1994

Visto l'art. 21 della legge 59/1997;

Visto il D.P.R. 275/1999;

Visto Il Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 2047 e 2048 c.c. e 597 c.p.;

Visto l'art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

Vista la delibera del CdD di approvazione del calendario scolastico regionale;

Vista la delibera del CDI sul funzionamento del servizio scolastico;

Considerato che spetta al Dirigente Scolastico adottare idonee misure organizzative rivolte a garantire la vigilanza sulla scolaresca, a garanzia del principio di *neminem laedere* (Cass. 6635/1998), e che pertanto si debba provvedere a impartire istruzioni vincolanti per il personale e l'utenza al fine di garantire l'assolvimento della predetta vigilanza;

adotta

il seguente profilo organizzativo della vigilanza e ne

dispone

l'attuazione e il rispetto da parte del personale e dell'utenza della scuola .

1. Premessa giuridica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di **vigilare** sugli allievi.

Anche ai fini dell'elaborazione del presente profilo organizzativo della vigilanza, c'è da tenere conto che la Cassazione (sentenze 6937 del 23/6/1993 Sez III e 12424 del 10/12/1998 Sez III) ha chiarito come *"il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048 C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno"*.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Per la giustizia contabile la vigilanza è attività preminente. Secondo la giurisprudenza, quindi, se il docente è posto di fronte alla scelta tra garantire la continuità didattica oppure la vigilanza, deve scegliere sempre quest'ultima.

Il profilo organizzativo della vigilanza riguarda in special modo gli alunni minori di anni 18, tenuto conto che per i minori di anni 14 si applicano le sanzioni penali per abbandono di minore di cui all'art. 591 c.p.. fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 bis del D.L. 148/2017, introdotto dalla Legge di conversione n. 172/2017, una volta acquisita e verificata l'acquisizione dell'autorizzazione all'uscita autonoma dei minori di anni 14 da parte dei genitori.

2. Durante lo svolgimento dell'attività didattica

Durante le ore di lezione la vigilanza è garantita dai docenti in servizio, secondo l'orario settimanale delle lezioni. Gli alunni possono entrare nell'edificio scolastico dalle ore 7.55 e rimanervi secondo l'orario. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti della prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe prima dell'orario di inizio e ad assistere l'uscita degli alunni medesimi.

Il docente non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l'orario di servizio per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell'insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato): a quel punto gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere affidati al collaboratore scolastico.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. I collaboratori sono anche tenuti alla vigilanza in prossimità dei servizi igienici, nei corridoi dei vari piani secondo le disposizioni impartite per piani di competenza. Anche gli assistenti tecnici collaborano, a norma del codice civile, coi docenti e il restante personale, per la vigilanza degli alunni.

3. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, mattutino, pomeridiano o serale, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Si ricorda che l'entrata degli alunni è prevista sin dalle 7.55, se l'avvio delle lezioni è prevista alle ore 8.00 e che la tolleranza accademica in prima ora termina alle 8.10.

Chiunque volesse entrare dopo le 8.10 sarà accolto nella scuola ma dovrà aspettare in prossimità della vicepresidenza per entrare in classe in seconda ora.

4. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle classi e nei laboratori.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando nei corridoi al cambio di turno.

Si sensibilizzano tutte le SS.LL. circa la necessità della più scrupolosa osservanza della puntualità nel cambio turno. Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla classe.

Infatti è tenuto ad aspettare in classe l'arrivo del docente successivo:

- Il docente che abbia un'ora di buco successiva a quella appena conclusasi
- Il docente che abbia terminato il proprio orario di servizio

In tutti gli altri casi il docente alla fine dell'ora di lezione deve sollecitamente raggiungere la classe successiva. Dell'eventuale tempo perso nel tragitto sarà infatti quest'ultimo a dover rispondere della mancata vigilanza nella classe di subentro.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni mattutine, pomeridiane o serali o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza, ai vicepresidi, ovvero, se questi ultimi impegnati (in classe, fuori sede ecc.), in segreteria.

Nel caso di classi interessate alle attività laboratoriali l'avvicendamento tra le classi ad opera degli alunni avviene sotto il controllo del personale Ata che coadiuva i docenti nella sorveglianza della scolaresca che deve completare in breve tempo lo spostamento e comunicare ai docenti delle classi interessate eventuali comportamenti non corretti o infrattivi degli alunni.

5. Vigilanza durante l'intervallo.

Gli intervalli sono due. Per le classi che svolgono una volta a settimana il rientro pomeridiano è prevista una pausa pranzo di 15 minuti, dalle 13.55 alle 14.10. I docenti in orario svolgeranno la relativa sorveglianza secondo i turni.

Tutti i docenti in servizio alla seconda e quarta ora sono tenuti alla vigilanza degli studenti durante l'intervallo, tenuto conto che questo è considerato parte integrante dell'attività didattica. La pausa pranzo non è considerata come attività didattica.

I docenti sono tenuti a restare in classe ma faranno sì da sorvegliare l'eventuale porzione di piano interessata dalla presenza dei propri studenti, dal momento che questi siano tutti usciti dalla classe, a meno che non siano stati assegnati con diversa disposizione di servizio a vigilare su altre aree interessate allo svolgimento delle ricreazioni (ad esempio aree comuni bagni per vigilanza antifumo, cortile). Seguirà, infatti, ulteriore nota organizzativa del servizio di sorveglianza dei docenti a ricreazione diramata a cura dei collaboratori del Dirigente Scolastico, a cui i destinatari dovranno attenersi per l'esercizio della dovuta vigilanza nelle aree comuni, antibagni, corridoi, cortili.

I collaboratori scolastici durante gli intervalli vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per obbligo di servizio o per esigenze impellenti.

6. Vigilanza sulla fruizione di servizi durante l'orario di lezione

I docenti in classe devono tenere in seria considerazione i tempi di permanenza esterna degli alunni interessati, anche ai fini dell'eventuale intervento disciplinare, con ricaduta anche sulla valutazione del comportamento.

Eventuali situazioni critiche (utilizzo ripetuto dei servizi esterni, mancato rispetto dei patti formativi di classe) vanno sanzionate (ammonizione/contestazione d'addebito) o, a seconda del caso, segnalate per iscritto alla direzione che provvederà a chiamare le famiglie e/o a procedere per quanto di propria competenza.

In ogni caso non è consentito allontanarsi in gruppo per fruire dei servizi igienici e l'uscita dalla classe dovrà essere tassativamente consentita ad un allievo alla volta, rientrato il quale si potrà concedere l'uscita ad un altro ragazzo.

7. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

La dimissione degli alunni dalla scuola ha luogo ordinatamente secondo l'orario determinato. La vigilanza all'uscita dell'edificio è garantita dal docente in servizio all'ultima ora, che lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dalla porta. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dagli edifici scolastici al termine di ogni turno di attività, antimeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, gli insegnanti avranno cura di far rispettare l'uscita ordinata evitando qualsiasi tipo di affollamento degli alunni.

8. Rispetto delle norme di accesso alle aule normali, speciali e ai laboratori - regolamenti specifici

L'accesso in orario di lezione alle aule speciali e ai laboratori è consentito agli alunni ed al personale scolastico per attività organizzate dai docenti, soltanto con la presenza dei docenti di classe (per gli alunni con disabilità con la presenza del docente di sostegno e, comunque secondo il PEI), per gli scopi cui il laboratorio è finalizzato e, secondo quanto disposto comunque, nel rispetto del regolamento dei singoli laboratori.

Gli studenti possono utilizzare le aule normali al pomeriggio per attività di studio preventivamente autorizzate fino alle ore 18.00. A tal fine deve essere presentata domanda scritta al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni di anticipo. Sulla domanda deve essere indicato il nominativo degli alunni che parteciperanno all'iniziativa e del responsabile (studente) maggiorenne o docente. Per l'attività verrà indicata un'aula.

L'alunno maggiorenne responsabile o il docente segnalerà il termine dell'attività al collaboratore scolastico di turno in portineria.

9. Vigilanza sugli studenti " bisognosi di soccorso"

La vigilanza sugli "alunni bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9.1 Malore o infortunio degli alunni, Prestazione di Primo Soccorso

- In caso di malore o di infortunio durante l'orario scolastico va chiamato il 118;
- vanno sempre avvertiti al più presto i familiari dell'alunno, ma non prima di aver chiamato il 118;
- Le famiglie sono pertanto tenute a fornire un recapito telefonico a cui far riferimento in caso di malore o di infortunio, in modo da essere sempre reperibili.
- In seguito a qualunque tipo di infortunio, i Docenti dovranno presentare tempestivamente e comunque nell'arco della mattinata dettagliata denuncia in Presidenza.
- In caso di infortunio l'insegnante affida poi l'alunno all'addetto al Primo Soccorso, il quale valuta la gravità della situazione e in relazione a ciò, pone in essere gli interventi più idonei, che possono andare dal semplice lavaggio, disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali, al ricovero

In caso di fratture dei denti si prega di attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- a) recuperare il dente o il frammento di dente limitando la manipolazione allo stretto necessario;
- b) riporlo immediatamente in un contenitore riempito di soluzione fisiologica (reperibile nell'armadietto del pronto soccorso, in mancanza di questa, nel latte o nell'acqua (non disinfettare, poiché questa operazione potrebbe danneggiare i tessuti);
- c) fare in modo che l'alunno sia condotto al pronto soccorso portando con sé i frammenti di dente o il dente intero, conservati nel modo descritto sopra.

E' indispensabile che le prime cure siano praticate entro due ore dall'incidente.

Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, è opportuno rivolgersi al servizio di emergenza sanitaria che risponde al numero telefonico 118.

In ogni caso è importante che non appena possibile e comunque entro e non oltre il giorno successivo l'accaduto il docente presenti al Dirigente Scolastico dettagliata relazione sui fatti.

L'armadietto del pronto soccorso è ubicato nell'Infermeria posta al piano terra antistante il BAR corpo grafici. L'incaricato del primo soccorso del piano di riferimento deve periodicamente verificare il contenuto della cassetta del pronto soccorso per integrare eventuali carenze.

9.2 Farmaci a scuola

Gli Insegnanti e i collaboratori non sono tenuti a somministrare farmaci di qualsiasi genere agli alunni, salvo per loro volontaria disponibilità dichiarata all'inizio dell'anno scolastico. A tal fine si rimanda alle procedure interne della sicurezza che sono contenute nel Documento Valutazione Rischi (DVR) agli atti della scuola.

10. Vigilanza durante le lezioni di ed. fisica all'aperto.

Riguardo all'Educazione fisica, quando si svolge all'aperto, il docente si sincererà che non sussistano evidenti fonti di rischio attraverso una preliminare ricognizione del luogo, al fine di accertare che non sussistano ostacoli oppure oggetti costituenti pericolo (sassi, oggetti contundenti, taglienti ecc.), ovvero provveda a metterli in sicurezza (attraverso materassini, gomma piuma ecc.).

11. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore ogni due alunni disabili ovvero di un rapporto 1:1 in caso di situazioni particolarmente gravi.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni, ad eccezione degli orari notturni. Per la vigilanza durante le ore notturne, in ogni caso, varrà la corresponsabilità educativa delle famiglie che si assumono in nuce la responsabilità in educando dei propri figli al fine di adottare ogni provvedimento preventivo educativo utile a prevenire comportamenti infrattivi e a rischio da parte dei propri figli, stante comunque la responsabilità degli accompagnatori a verificare, inizialmente, che la sistemazione in camera risulti idonea e non presenti evidenti fonti di rischio, che richiederanno l'eventuale intervento dell'albergatore allo spostamento degli alunni in camere e spazi idonei (i compiti dei docenti accompagnatori sono comunque definiti, come anche le prese d'atto e le informative preventive controfirmate dei genitori).

Ai fini dell'organizzazione dei viaggi servirà acquisire preventivamente agli atti un' autocertificazione del responsabile della struttura alberghiera ovvero dell'operatore turistico riguardo l'idoneità della struttura rispetto alla normativa di igiene e sicurezza.

Nel caso di protocollo sanitario l'alunno interessato può partecipare alle uscite della durata massima di un giorno, mentre per la partecipazione al viaggio di più giorni, o viene accompagnato dal genitore o da un assistente sanitario qualificato messo a disposizione dalla famiglia, oppure non può prendere parte al viaggio per la tutela sanitaria del medesimo alunno.

12. Attività esterne di educazione fisica

Le attività esterne di educazione fisica, svolte presso parchi, ville ecc. ecc., dovranno essere programmate all'inizio dell'anno. Le attività dovranno riportare l'oggetto e gli obiettivi che si propongono di realizzare e il luogo, i mezzi, gli strumenti, attrezzi che si propongono di utilizzare, in ogni caso, sia che si tratti di attività che richiedano il pagamento di eventuali biglietti o pass, che di attività totalmente gratuite per gli studenti, dovranno essere state fatte oggetto di preventiva informativa alle famiglie, nonché autorizzate. Nelle richieste di autorizzazione che i docenti interessati dovranno far pervenire alle famiglie, sarà necessario che le medesime risultino edotte circa l'eventuale ricorso a specifiche attrezzature e strumenti per lo svolgimento dell'attività. In ogni caso non si potrà far svolgere agli studenti alcuna attività senza che prima

non si sia verificato che l'abbigliamento degli studenti risulti consono e che le condizioni ambientali risultino idonee per la sicurezza (ad es. se ci sono buche, avvallamenti del terreno, pietre o altri oggetti dispersi sul terreno e potenzialmente pericolosi, schegge di vetro ecc., attrezzi logori, rotti ecc).

13. Relazioni riguardanti eventuali incidenti

In caso di infortunio durante le attività, comprese quelle di educazione fisica e a maggior ragione queste, il contenuto imprescindibile della relazione riguarda:

- La descrizione completa e analitica dei fatti, precisando tempo e luogo dell'accaduto;
- Indicazione di eventuali testimoni e la narrazione di eventuali dichiarazioni da questi rese all'esponente;
- La descrizione dei soccorsi prestati nell'immediatezza dell'evento;
- Nel caso di evento traumatico che abbia coinvolto gli alunni durante le attività di ed. fisica, se esso sia stato favorito o determinato (compreso l'attività preparatoria, del riscaldamento, oltre che quella ginnica vera e propria) da un abbigliamento non consono agli esercizi seguiti (ad esempio scarpe con suola non idonea), da condizioni contrarie a condizioni di sicurezza (se in presenza di buche, avvallamenti, ostacoli, spigoli ecc.), da strumenti o attrezzatura logora o rotta;

In caso di infortunio occorso durante attività sia interne che esterne quali stage, gite, visite, viaggi ecc., bisognerà indicare analiticamente quali accorgimenti preventivi sono stati adottati in sede organizzativa e di svolgimento delle attività per evitare ovvero ridurre la probabilità di rischio di eventi lesivi.

14. Classi scoperte per assenza del titolare

Nel sensibilizzare i docenti circa la necessità di fare fronte a condizioni di complessità organizzativa sempre maggiore e tali da rendere inevitabile l'invito affinché le richieste di permessi per cui non sia prevista la sostituzione dei docenti sia limitata allo stretto indispensabile, affinché risulti altrettanto per quanto riguarda i permessi di un solo giorno che costituiscono la massa più critica dei problemi legati alle classi scoperte, e far sì che quindi, in generale, risulti limitato al minimo l'impatto delle assenze dei docenti sulla vita della scuola, ai fini della copertura delle classi scoperte per assenza del titolare la direzione si regolerà in questo modo:

- 1) copertura con personale assegnato a progetti di potenziamento didattico
- 2) Docenti in compresenza
- 3) docente a disposizione retribuito con ore eccedenti
- 4) docente appartenente allo stesso Consiglio di classe
- 5) entrata posticipata
- 6) personale di sorveglianza (compreso tutto il personale ATA)
- 7) entrata/uscita maggiorenne

La verifica dei tentativi esperibili viene effettuata dal 1° e dal 2° collaboratore del DS mediante check list ("protocollo di copertura - divisione classi scoperte")

15. Autorizzazioni e liberatorie

E' fatto divieto di richiedere ai genitori speciali autorizzazioni, in gergo definite "liberatorie", che si sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti ad attività o situazioni che non assicurino la vigilanza degli allievi.

Dette "liberatorie" non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell'Istituzione Scolastica, ma costituiscono, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Esse, infatti, si risolvono in un'implicita ammissione dell'omessa vigilanza degli alunni. Non dovranno essere inviate comunicazioni ai genitori, o a qualsivoglia soggetto esterno che non siano state espressamente autorizzate dalla Direzione.

16. Vigilanza aree comuni servizi igienici

Al momento dei controlli antifumo o di emergenza delle aree comuni dei servizi igienici i docenti interessati, anche in seguito a quanto disposto in attuazione del precedente punto 5, e/o il personale Ata interessato, adotteranno la seguente modalità di intervento:

- *Busseranno con decisione alla porta dell'entrata dell'area comune dei bagni*
- *Subito dopo pronunceranno con voce ferma "controllo antifumo!"*

La suddetta procedura deve avvenire in rapida sequenza onde consentire l'efficacia della rilevazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo.

Ai fini dell'irrogazione del verbale le SS.LL. faranno riferimento alle istruzioni contenute nel Regolamento d'Istituto. Al fine di consentire la più razionale e sostenibile gestione dei verbali in arrivo in vicepresidenza e al fine di consentire la numerazione progressiva dei verbali nell'apposito registro, si raccomanda alle SS.LL. di non numerare i verbali. All'adempimento provvederà direttamente la vicepresidenza.

17. Vigilanza sulla frequenza scolastica

Vista la necessità di migliorare e rendere sempre più efficienti ed efficaci i processi di "controllo" sullo svolgimento della carriera scolastica e sull'andamento della frequenza scolastica degli alunni, nell'attivazione dei dovuti interventi e provvedimenti del caso, come ordinariamente svolto dai docenti, questi ultimi si sincereranno comunque che risultino rispettati:

- *Controlli e provvedimenti per periodi di assenza continuativa non giustificata si rimanda al Regolamento d'Istituto*

Tali rilevamenti dovranno riguardare casi ritenuti dalle SS.LL. degni di attenzione, anche nelle prime fasi dell'a.s. sia in caso di assenze continue sia intermittenti, tali da interessare quantitativi di ore di assenza pari ad almeno il 25% di ore del monte ore massimo individuale di assenza, ovvero casi di assenze che si protraggano da 6 a 10 gg scolastici continuativi non giustificati.

In questi casi, soprattutto laddove non risultino giustificazioni da parte dei genitori, i docenti provvederanno a far pervenire tempestiva informativa alla Direzione per il seguito di competenza.

- *Controlli e provvedimenti per periodi di assenza continuativa non giustificata superiori a 10 gg scolastici ovvero non continuativa non giustificata superiore al 25% di ore del monte ore massimo individuale di assenza*

Superati i 10 giorni scolastici continuativi non giustificati, ovvero un numero di assenze anche non continuative, non giustificate, superiori al 25% di ore del monte ore massimo di assenza, il docente o il coordinatore provvede all'immediato invio al Dirigente Scolastico della segnalazione del caso, compresa l'informazione riguardante eventuali provvedimenti nel frattempo già adottati sia dagli insegnanti singolarmente sia dal Consiglio di Classe ovvero delle precedenti segnalazioni inviate alla direzione.

Al fine di evitare eventuali mancanze di tempestiva rilevazione di eventuali allontanamenti non autorizzati

da parte degli alunni ogni docente subentrante provvederà a fare l'appello.

Le comunicazioni potranno essere inviate in segreteria a mano a mezzo deposito ovvero a mezzo e-mail. Quando si usa la mail si prega di notificare sempre con un sms al destinatario l'avvenuto invio.

18. Protocollo di vigilanza e intervento in caso di fenomeni di bullismo

Il bullismo, ossia il problema delle prepotenze tra pari, è caratterizzato dalla tendenza a ripetersi nel tempo, dall'intenzionalità dell'attacco messo in atto dal/i prevaricatore/i e dalla presenza di uno squilibrio di potere tra il bullo e la vittima. Secondo il Vademecum sul bullismo per le scuole sviluppato dalla Provincia di Milano, si parla di bullismo in luogo di *prepotenze intenzionali, ripetute, attuate da uno o più bulli ai danni di compagni più deboli, timidi od isolati socialmente*.

La riforma dello Statuto degli Studenti e delle studentesse del 2007 (d.p.r. 235/07) era intervenuto già allora per arginare un fenomeno che è tipico delle società scolarrizzate. In quel periodo Tullio De Mauro soleva ripetere che di bullismo se ne parlava già ai tempi di Rudyard Kipling in Inghilterra.

Nell'acquisire, quindi, questa come tipica problematica sociale della scuola nella società ad alto tasso di scolarità ma nell'adottare anche i dovuti profili organizzativi della vigilanza, un'attenzione particolare sarà prestata a tale problematica anche al fine di contribuire alla crescita degli standard educativi della scuola e alla valutazione del comportamento, oltre che, chiaramente, alla prevenzione e al contrasto dell'eventuale problematica che dovesse sorgere in corso di anno scolastico.

19.1 Iter di determinazione del fenomeno e di intervento

- L'interessato segnala per iscritto il caso alla scuola
- Il dirigente scolastico o il suo collaboratore verifica il caso
- Il dirigente scolastico invia una richiesta di "osservazione e iniziativa al CdC" recante anche la convocazione straordinaria del CdC alla sola presenza dei docenti ove necessario
- Il consiglio di classe provvede all'osservazione e propone iniziative atte a contrastare detti fenomeni
- Il CdC provvede a dare seguito agli interventi previsti
- Il dirigente scolastico provvede a dare seguito per quanto di sua competenza.

19.2 Attuatori antibullismo

Il dirigente scolastico:

- definisce e promuove una Politica Scolastica Antibullismo, rappresentata da un documento elaborato da tutte le componenti della scuola, che ne costituisca un punto di riferimento stabile, incluso nel Piano dell'offerta formativa, richiamato nel patto formativo sottoscritto dai genitori, ne assicura la diffusione a tutte le componenti della scuola, unitamente al Regolamento d'Istituto e alle altre norme interne
- collabora con i soggetti esterni alla scuola per la prevenzione

Il docente:

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo, spazi di riflessione e di drammatizzazione adeguati al livello di età degli alunni
- definisce con la classe regole semplici e certe (le regole possono essere scritte e affisse nell'aula)

- si mostra fermo nel condannare ogni atto di intolleranza e sopraffazione
- osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime
- se ha assistito personalmente ad un episodio di bullismo o ne ha avuto notizia certa, registra l'accaduto nel registro di classe, informa subito i genitori con le modalità interne in uso (nota sul RE area personale dell'alunno ecc.), convocandoli a scuola per un colloquio. Di tutto è data immediata comunicazione al dirigente scolastico e al consiglio di classe, al fine di definire soluzioni specifiche condivise

Il consiglio di classe:

- stabilisce strategie di intervento, concordando comportamenti coerenti per prevenire e/o reprimere comportamenti prevaricatori o violenti, favorire un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti, la conoscenza e l'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile

Il Collegio Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre agenzie del territorio o in rete con altre scuole, per la realizzazione delle linee definite nel piano Antibullismo d'Istituto, valorizzando l'esperienza e apportando periodicamente le necessarie innovazioni

I genitori:

- acquisiscono la conoscenza e la consapevolezza dell'esistenza e della gravità del fenomeno
- stabiliscono o riattivano canali di dialogo franco ed aperto con i propri figli, nella consapevolezza della difficoltà rappresentata dall'età evolutiva in cui essi si trovano
- rivedono con loro l'organizzazione del tempo scuola e del tempo libero, assicurandosi che in quest'ultimo siano esposti il meno possibile alla solitudine e alla mancanza di occupazioni dotate di senso
- percepiscono i docenti e il dirigente scolastico come alleati nel processo educativo, stabilendo con gli stessi confronto e collaborazione corretti e costruttivi
- di fronte alla possibilità che il proprio figlio sia coinvolto a diverso titolo in episodi di bullismo, stabiliscono tempestivamente la collaborazione con la scuola, anche accettando l'eventuale sanzione come un'opportunità di modificazione positiva e crescita del proprio figlio

I collaboratori scolastici:

- partecipano attivamente ai percorsi ed alle iniziative messe in atto nella scuola per la promozione del benessere degli studenti e la prevenzione del disagio;
- nello svolgimento delle attività di vigilanza collaborano fattivamente al mantenimento di un buon clima relazionale

Gli studenti:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale nelle classi; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti
- nella secondaria di II° i loro rappresentanti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta Provinciale, promuovono tutte le iniziative che favoriscano il protagonismo positivo degli studenti, la collaborazione e la giusta competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e di creatività).

F.to Il Dirigente Scolastico
 Prof. Luciano Mario Rignanese
 Firmato ai sensi del CAD

Prot. del

MODULO DI SEGNALAZIONE CASO DI BULLISMO

Al Dirigente Scolastico

Io sottoscritto, nato a
, provincia di Stato (per i nati all'estero)
, genitore dell'alunno
, della classe
 dell'indirizzo di questo Istituto, dichiaro sotto la mia responsabilità di essere a conoscenza dei seguenti fatti riguardanti il/i seguente/i casi di "bullismo"

BULLISMO: prepotenze intenzionali, ripetute, attuate da uno o più bulli ai danni di compagni più deboli, timidi od isolati socialmente		Indicare di seguito i nominativi degli alunni prevaricanti:		
		Indicare di seguito i nominativi degli alunni prevaricati		
		• Bullismo individuale (un solo bullo)	• Bullismo di gruppo (due o più prevaricatori)	• Bullismo relazionale (uso del gruppo come strumento di attacco)
PREPOTENZE	Prepotenze dirette (molestie esplicite)	• Spintoni, calci, schiaffi, pestaggi • Furti, danneggiamento di beni personali • Offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap) • Minacce, estorsioni.....		
	Prepotenze indirette (molestie nascoste)	• Diffusione di storie non vere ai danni di un/a compagno/a • Esclusione di un/a compagno/a da attività comuni (scolastiche extrascolastiche)....		
	Cyberbullying (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici)	• Invio di sms, mms, e-mail offensivi/e o di minaccia • Diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima, attraverso divulgazione di sms o e-mail nelle <i>mailing-list</i> o nelle <i>chat-line</i> • Pubblicazione nel <i>cyberspazio</i> di foto o filmati che ritraggono prepotenze o atti di bullismo ai danni della vittima, a cui la vittima viene denigrata		

Altro da segnalare

.....

Torino,

Il sottoscritto

.....

Prot. del

Ai docenti del CdC

Oggetto: segnalazione possibile caso di bullismo e convocazione straordinaria CdC

Preso atto della segnalazione di cui al prot. del riguardante fatti/atti di bullismo ai danni dell'alunno/a

.....

da cui risultano anche noti gli autori nei seguenti alunni

.....,

si inoltra con la presente richiesta di avvio di osservazione sulla classe e sugli alunni interessati onde consentire l'adozione delle più tempestive misure di contrasto/contenimento/prevenzione del problema.

A tal fine il CdC è comunque convocato in seduta straordinaria per il giorno

..... alle ore, con il seguente OdG:

- Segnalazione caso bullismo alunno vittima
- Verifica indicatori fenomenologici
- Adozione degli interventi del caso

Si allega alla presente il modulo di segnalazione e iniziativa del CdC.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luciano M. Rignanese

PROFILO ORGANIZZATIVO ANTIBULLISMO

MODULO DI OSSERVAZIONE E INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il consiglio di classe della sez dell'indirizzo
 dopo un periodo di osservazione a seguito della segnalazione della
 direzione in merito a possibili atti di bullismo ai danni dell'alunno/a

..... di cui alla nota prot. del

ha raccolto i seguenti indicatori primari utili all'individuazione dell'alunno come vittima (vistare la casella di interesse):¹

Indicatori primari	• È stato preso in giro pesantemente dai compagni e/o ridicolizzato • È stato intimidito, minacciato • È stato umiliato • È stato picchiato, spinto, aggredito fisicamente e non è riuscito a difendersi • È stato coinvolto in liti e scontri senza essersi difeso adeguatamente • Oggetti di sua proprietà sono stati danneggiati, rubati, sparsi in giro o nascosti • Presenta lividi, tagli, graffi, vestiti rovinati e non sa dare spiegazione di come si siano prodotti
Indicatori secondari	• Durante i momenti di interazione libera tra pari (intervallo, mensa...) è restato da solo, è stato isolato dai compagni • È stato scelto per ultimo nei giochi di squadra • Durante i momenti di sospensione delle lezioni (intervallo, mensa...) ha evitato di interagire con i compagni ed è rimasto nelle vicinanze di un adulto (insegnante, personale non docente...) • Sembra depresso, giù di morale • Piagnucola • Sembra ansioso, insicuro (ad esempio trova difficile parlare in classe) • Registra un immotivato calo del rendimento, improvviso o graduale

E ha raccolto i seguenti indicatori primari utili all'individuazione dell'alunno/i

..... come carnefice
 della vittima²

¹ Tratto ed adattato da D. Olweus Il bullismo a scuola, Giunti, Firenze, 1996. L'elevata frequenza di comparsa di due o più indicatori segnala una situazione di più forte rischio di bullismo reiterato. La presenza di un solo indicatore e con bassa frequenza di comparsa denota il rischio potenziale che l'alunno sia un prevaricatore occasionale.

² Idem

Indicatori	• Ha preso in giro pesantemente i compagni e/o li ha ridicolizzati • Ha intimidito, minacciato uno o più compagni • Ha umiliato e/o comandato a bacchetta uno o più compagni • Ha picchiato, spinto, aggredito fisicamente i compagni non per gioco • È coinvolto in liti e scontri • Ha danneggiato, rubato, sparso in giro o nascosto oggetti di altri studenti • Se la è presa con uno o più compagni più deboli o indifesi • Durante i momenti di interazione libera tra pari (intervallo, mensa...), ha isolato uno o più compagni • Ha diffuso voci non vere sul conto di uno o più compagni • Ha provocato o si è contrapposto esplicitamente al personale docente o non docente della scuola
-------------------	---

Oltre al bullo e alla vittima, gli amici/compagni possono partecipare alle prepotenze rivestendo i seguenti ruoli:

- **aiutanti** del bullo, contribuiscono attivamente alla messa in atto delle prevaricazioni intraprese dal bullo, gli alunni
- **sostenitori** del bullo, pur non partecipando attivamente alle prepotenze, le sostengono manifestando approvazione, gli alunni
- **osservatori**, pur limitandosi alla sola osservazione delle prevaricazioni, con la loro azione omissiva rinforzano la prepotenza, gli alunni
- **difensori delle vittime**, aiutano attivamente la vittima (anche solo rivolgendosi agli adulti), o la consolano e confortano gli alunni

Dall'osservazione condotta in classe

€ è emerso che anche l'alunno indicato come bullo è risultato egli stesso vittima di sopraffazioni (bullo-vittima) e che pertanto il comportamento prepotente può essere

l'espressione di carenze nell'elaborazione delle esperienze affettive, nelle competenze sociali e nelle abilità di gestione del conflitto.

Stando alle seguenti iniziative già poste in essere dal CdC:

- informativa orale alla famiglia dell'alunno vittima
- informativa orale alla famiglia dell'alunno prevaricante
- informativa scritta orale alla famiglia dell'alunno vittima
- informativa scritta orale alla famiglia dell'alunno prevaricante

- altro

.....

e da quanto condiviso dal CdC, anche alla luce del vademecum per le scuole elaborato dal tavolo sul Bullismo per la provincia di Milano, si propongono all'attenzione della S.V. i seguenti provvedimenti/soluzioni specifiche del problema³

- attuare interventi mirati sul gruppo classe, gestiti in collaborazione con il corpo docente e d'intesa con le famiglie - ad esempio percorsi di "peer education" o di mediazione volta alla gestione del conflitto, gruppo di discussione, rappresentazioni e attività di role-play sull'argomento del bullismo
- percorsi individualizzati di sostegno alle vittime, anche con l'invio del caso allo psicologo della scuola
- percorsi individualizzati svolti dai docenti volti ad incrementarne l'autostima e l'assertività e a potenziarne le risorse di interazione sociale dell'alunno "vittima"
- invio dell'alunno prevaricatore allo psicologo della scuola
- interventi educativi individualizzati mirati a smuovere le competenze empatiche del prevaricatore
- interventi educativi individualizzati e/o di gruppo rivolti a favorire la condivisione delle norme morali
- coinvolgimento della associazione/cooperativa per lo svolgimento di
- provvedimenti disciplinari, quali quello di seguito proposto.....⁴
- segnalazione del caso ai servizi sociali territoriali
- segnalazione del caso all'autorità giudiziaria (se reato procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 331 c.p.)⁵
- e comunque i seguenti interventi educativi mirati all'intera classe
- valorizzazione nell'attività didattica di modalità di lavoro di tipo cooperativo, spazi di riflessione e di drammatizzazione adeguati al livello di età degli alunni
- definizione con la classe di regole semplici e certe (le regole possono essere scritte e affisse nell'aula) .

Torino,

I docenti del Consiglio di classe

³ L'attuazione del programma di intervento "si basa prevalentemente sull'impiego delle risorse umane che sono già presenti e disponibili: insegnanti e altro personale scolastico, studenti e genitori. Non serve, se non in casi particolarmente gravi, l'opera di psicologi, assistenti sociali, o altri specialisti. L'elemento fondamentale per una buona riuscita del programma è infatti la corretta, compiuta e convinta ristrutturazione dell'ambiente sociale. (...)

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, in particolare degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo (...). Gli stessi atteggiamenti degli studenti, così come quelli dei loro genitori, possono giocare un ruolo significativo nel ridurre la dimensione del fenomeno" (D. Olweus, Psicologia contemporanea, n. 133/1996).

⁴ Laddove possibile anche in chiave riparatoria

⁵ Negli obbligati alla denuncia ex art. 331 c.p. rientrano sia il Dirigente Scolastico, sia il personale docente, sia il personale amministrativo

Al coordinatore di Classe
della _____ sez. _____
Indirizzo _____

Oggetto: osservazioni sistematiche alunno/i _____

Il sottoscritto (nome e cognome _____) docente di
_____ della classe _____ sez. _____

alla luce delle rilevazioni fenomenologicamente condotte sul gruppo classe e

in particolare sull'alunno in parola, a seguito delle criticità emerse in Consiglio di Classe e della sua decisione di procedere al periodo di osservazione sistematica assunta e verbalizzata in seduta tecnica il ____/____/_____, riporta quanto segue:

Periodo di osservazione dal ____/____/_____⁶

Condizione specifica alunno:

- disabile art. 1 L. 104
- disabile art. 3 comma 3 L. 104
- certificato DSA
- certificato border line cognitivo
- certificato Adhd
- certificato border line sociale
- disagio documentato (come? _____)

Oggetto delle criticità osservate dell'alunno _____

Episodio del	Comportamento	Provvedimento adottato	Frequenza degli episodi	Prevedibilità	Annotazioni

Altro da segnalare

⁶ Il periodo di osservazione deve svolgersi di norma nell'arco, almeno di due settimane di giornate scolastiche effettive (10 gg.) e non superare le 4 settimane (20 gg). La deroga a tale tempistica richiede comunque di essere motivata dal docente e/o dal CdC tecnico

Data _____

Il/gli Insegnante/i osservatori
